

A questo articolo sono stati proposti i seguenti emendamenti:

*All'art. 11.
lettera d.*

Soppresso.

Valli Eugenio.

Possono anche ottenere patente di vettore di emigrazione:

Gli agenti marittimi che siano:

1° Rappresentanti di Compagnie nazionali od estere;

2° Noleggiatori di piroscafi;

3° Specialmente delegati dalle predette Compagnie di navigazione.

Vienna.

All'art. 11.

Dopo la lettera d.

Possono pure ottenere patente speciale per vendere biglietti di passaggio di terza classe ed essere intermediarii, in tali viaggi, gli agenti marittimi che, per la legge del 1888, ebbero patente di agenti di Emigrazione restando ad essi vietata, sotto le penalità previste dall'articolo 27, qualunque operazione per emigranti viaggianti con nolo pagato da Governi esteri o Imprese private o vincolati per contratto a Governi esteri o Imprese private. Per queste patenti la cauzione dovrà essere ridotta a lire 1000 di rendita e la tassa annuale a lire 200.

Brunicardi.

All'art. 11

comma n. 4.

Rimane modificato così: « alle Compagnie straniere la patente può essere conferita soltanto, ecc. » come nel testo del progetto.

Valli Eugenio.

Dopo le parole: « quando essi nominino come loro mandatario un cittadino italiano domiciliato nel Regno » aggiungere le seguenti: « ovvero una ditta legalmente costituita. »

De Bernardis, Visocchi.

Al 7° comma aggiungere le seguenti parole: « salvo ricorso per parte del vettore alla V Sezione del Consiglio di Stato. Il Decreto del ministro degli esteri non potrà mai essere sospeso sopra istanza del ricorrente »

Valli Eugenio.

Su questo articolo ha facoltà di parlare l'onorevole Fabri.

Fabri. Mi sono iscritto a parlare su questo articolo, per fare alcune osservazioni in appoggio alla formula proposta dalla Commissione sull'articolo 11. E poichè parlo in appoggio dell'articolo della Commissione, vorrei perciò udire gli argomenti in contrario, portati da coloro che presentarono gli emendamenti, che sono destinati a far rientrare dalla finestra gli agenti di emigrazione, che erano usciti dalla porta.

La legge ha due punti notevoli: uno è quello del sistema dei noli, questione dibattuta, che però ha già portato un primo beneficio, poichè, come molti dei miei colleghi sanno, è bastato che la legge venisse in discussione, e che si approvasse genericamente la teoria della fissazione, o meglio dell'approvazione dei noli, da parte di un Commissariato, perchè i noli del Plata, da 200 lire, a cui erano saliti nello scorso ottobre, scendessero a lire 160. Di modo che si ha già un beneficio. Il primo *trust* per il Plata è già rotto, onde si può sperare che, quando la legge sarà approvata, potranno rompersi anche i *trusts* che ci sono ora per i viaggi di Nuova-York.

Il secondo beneficio, certo, non meno notevole di questa legge, è l'abolizione completa degli agenti di emigrazione. E mi piace qui ad un avversario politico di render lode, per la onestà d'intendimenti veramente notevole che ha portato in tutta questa questione. Ed è l'onorevole Pantano, perchè ho ammirato quanto studio e quanto amore egli abbia portato nella compilazione di questa legge, ma, per me, quello che è più lodevole, è l'onestà sua di condotta, poichè, egli che credeva benefica l'azione degli agenti di emigrazione, e si mantenne fedele a questo concetto per due o tre anni, quando ebbe la prova che il convincimento suo era errato, e che gli agenti di emigrazione non erano che gli alleati del monopolio delle Compagnie, contro la propria convinzione, ha trovato nella sua coscienza l'onestà di ribellarsi. E a me piace da questi banchi, che sono in continua battaglia contro quegli altri, portare il mio tributo modestissimo di lode a quest'uomo, e colgo l'occasione di manifestare la mia soddisfazione nel vedere il Parlamento, uscito dalle lotte che ci hanno diviso, riunito una volta tanto nell'intento del bene comune.

(Bravo!)

Dicevo, adunque, che il secondo dei bene-